

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2339

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LUSETTI, AGRUSTI, ALIVERTI, BINETTI, CANCIAN, PIERLUIGI
CASTAGNETTI, CECERE, COLONI, CORSI, D'ONOFRIO, FARAGUTI,
FORMIGONI, LATTERI, VINCENZO MANCINI, MANTI, MASTELLA,
MELELEO, NAPOLI, PATRIA, PUJIA, SANESE, SANGALLI, TASSONE,
TISCAR, VISCARDI**

Norme in materia di smaltimento dei rifiuti

Presentata il 3 marzo 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — È unanimemente condivisa la considerazione che nel corso degli ultimi anni si è avuta nella realtà italiana una produzione normativa in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti quantitativamente rilevante e poco coordinata.

A ciò si aggiunge l'incompletezza di alcune disposizioni, dovuta sia alla mancata emanazione di decreti applicativi, sia alle pronunce giurisprudenziali della Corte costituzionale e della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni unite, che di fatto rendono il panorama incerto e dubbioso per gli operatori del settore.

Diventa quindi improcrastinabile la necessità di predisporre in tempi brevi un testo unico che possa riaccorpate, coordinare e completare in maniera organica l'intera produzione legislativa in materia di rifiuti, specificando con chiarezza come andrà inquadrato tale provvedimento nella legislazione esistente, in rapporto all'attuale situazione normativa.

* * *

La presente proposta di legge intende fornire uno strumento agile e di facile applicazione per rispondere alle crescenti

esigenze ambientali ed alle realtà operative dei comparti economici più direttamente coinvolti.

L'ispirazione del provvedimento è tratta dalle indicazioni che emergono, con sempre maggior preponderanza e chiarezza, a livello comunitario, e non trova difficoltà ad essere comparata con le altre proposte di legge attualmente all'esame della Commissione Ambiente presso la Camera dei deputati.

Si è ritenuto opportuno tralasciare alcuni delicati aspetti, come quello relativo agli imballaggi, in virtù delle proposte elaborate dalla Comunità economica europea, ma ancora lontane da una definizione, al fine di evitare l'emanazione di una legge che potrebbe non risultare in armonia con quanto verrà stabilito in sede comunitaria.

In dettaglio, il testo proposto consta di 29 articoli.

L'articolo 1 tratta delle definizioni che vengono in larga parte mutuare da quelle contenute nella direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991.

L'articolo 2 procede ad una classificazione dei rifiuti distinguendoli tra rifiuti urbani, speciali e pericolosi, così come previsto nella citata direttiva 91/156/CEE, ricomprendendo tra i rifiuti urbani anche quelli che derivano dall'esercizio di attività di carattere commerciale, turistico o di servizi che siano assimilabili per quantità o qualità ai rifiuti urbani.

Per quanto riguarda le competenze della pubblica amministrazione (articolo 3), è importante sottolineare l'attribuzione allo Stato della determinazione dei criteri per l'assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti domestici, nonché la formulazione del primo elenco dei rifiuti assimilabili, che potrà essere successivamente integrato.

È di estrema importanza che sia lo Stato (e per esso il Ministro dell'ambiente) a procedere alla individuazione di tali categorie di rifiuti, per evitare che possano crearsi disparità di trattamento in relazione ad una diversa regolamentazione delle stesse da comune a comune.

L'articolo 4 prevede la creazione di una rete nazionale integrata di impianti

di smaltimento, demandando al Ministro dell'ambiente, di concerto con gli altri Ministri interessati, il compito di determinare i criteri generali e le misure più adeguate al fine di raggiungere l'obiettivo della autosufficienza e quindi ridurre l'asportazione dei rifiuti.

Agli articoli 5 e 6 sono definite, rispettivamente, le competenze delle regioni e delle province.

L'articolo 7, nello stabilire le competenze dei comuni, prevede altresì che gli stessi possano ampliare le categorie dei rifiuti speciali assimilabili che non siano già state ricomprese tra quelle già stabilite dallo Stato.

L'articolo 8 contiene disposizioni relative all'albo nazionale delle imprese esercenti operazioni di smaltimento dei rifiuti, previsto già all'articolo 10 del decreto legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e regolamentato dal decreto del Ministro dell'ambiente 21 giugno 1991, n. 324.

L'elaborazione e la pubblicizzazione, da parte del Ministro dell'ambiente, dei dati relativi al catasto dei rifiuti, la cui istituzione era stata prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, viene richiamata all'articolo 9.

Il deposito, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti speciali e pericolosi vengono disciplinati all'articolo 10 e viene disciplinata anche la possibilità, relativamente al trasporto, di mantenere risertata nei confronti dell'acquirente, la provenienza dei rifiuti, mediante l'emissione di un secondo documento, oltre il formulario di identificazione. Vengono inoltre dettate disposizioni sulle procedure relative alla redazione ed alla tenuta del medesimo.

L'articolo 11 sancisce il divieto di abbandono dei rifiuti.

L'articolo 12 individua le procedure per la gestione dei rifiuti in conto proprio, definendo le modalità anche per la raccolta ed il trasporto e prevedendo alcune differenziazioni tra i rifiuti pericolosi e quelli non pericolosi, stabilendo per que-

sta ultima categoria una semplice comunicazione alla regione prima dell'avvio dell'attività.

Ulteriori disposizioni sono dettate per quanto concerne l'accumulo temporaneo dei rifiuti all'interno degli insediamenti produttivi.

All'articolo 13 sono stabilite le procedure relative alla approvazione, da parte della regione competente, di nuovi impianti di smaltimento, prevedendosi allo scopo una apposita istruttoria.

L'articolo 14 stabilisce i casi nei quali sono necessarie le autorizzazioni regionali e definisce particolari condizioni per il rilascio delle autorizzazioni relative alle discariche.

L'articolo 15, nel ribadire il principio già contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1982, n. 915, secondo il quale i produttori dei rifiuti speciali e dei rifiuti speciali pericolosi devono provvedere a proprie spese alla gestione dei rifiuti da essi prodotti, definisce l'ordine di priorità secondo il quale le imprese dovranno provvedere a tale obbligo. Viene inoltre richiamato l'obbligo della comunicazione annuale al catasto dei rifiuti per le aziende soprarichiamate, già previsto dal decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475.

L'articolo 16 detta i criteri relativi alla gestione dei rifiuti ospedalieri, prevedendo nel dettaglio le disposizioni che devono essere osservate per tali rifiuti, previa operazione di sterilizzazione o disinfezione.

L'articolo 17 richiama l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1981 per i rifiuti tossici e nocivi ed ulteriormente esteso ai prodotti di rifiuti provenienti da attività industriali ed artigianali dal citato decreto-legge 9 settembre 1988 n. 397.

L'articolo 18 definisce il campo di applicazione del concetto di « attività » di recupero dei rifiuti. Nell'articolo 19 si procede alla individuazione delle categorie

degli stessi che saranno destinata alle attività di recupero.

All'articolo 20 sono stabiliti gli obblighi a cui dovranno ottemperare le aziende che intendono effettuare operazioni di recupero.

L'articolo 21 detta particolari disposizioni per disciplinare il trattamento dei veicoli a motore, rimorchi e simili, destinati alla demolizione. A tale scopo viene quindi prevista la costituzione di centri di raccolta appositamente autorizzati.

Nell'articolo 22 sono previste agevolazioni agli investimenti per alcune iniziative di imprese o gruppi di imprese relativamente ad attività di ampliamento o ammodernamento di impianti di smaltimento.

Gli articoli 23, 24, 25, 26 e 27 disciplinano il sistema sanzionatorio per coloro che non ottemperano agli obblighi previsti dalla normativa in oggetto.

L'articolo 28, nell'affrontare alcuni aspetti relativi al periodo di transizione, stabilisce il principio che fino alla emanazione delle nuove norme tecniche generali dovranno applicarsi le norme tecniche generali esistenti.

Sono stabiliti, inoltre, termini per l'adempimento alle nuove disposizioni. Viene introdotto il principio di non punibilità per coloro che avevano effettuato operazioni di gestione dei rifiuti definiti materie prime secondarie, individuate nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente in data 26 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1990, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 6, primo comma, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

L'articolo 29 stabilisce la validità delle disposizioni regionali previgenti in quanto compatibili con le disposizioni fissate dalla nuova normativa e stabilisce il divieto, per i soggetti che effettuano operazioni di smaltimento o di recupero, di deterioramento delle condizioni ambientali preesistenti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato 1 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) produttore: il soggetto, pubblico o privato, dalla cui attività ha avuto origine la formazione dei rifiuti, o che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscelazione, o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;

c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto, pubblico o privato, autorizzato ai sensi della presente legge, che li detiene in attesa di avviarli allo smaltimento o al recupero;

d) gestione dei rifiuti: la produzione, il conferimento, la raccolta, il trasporto, le spedizioni transfrontaliere, il recupero e lo smaltimento, compreso il controllo di dette operazioni nonché il controllo degli impianti di smaltimento dopo la loro chiusura;

e) smaltimento: tutte le operazioni previste nell'allegato 2 alla presente legge, volte alla eliminazione dei rifiuti;

f) recupero: l'insieme delle operazioni previste nell'allegato 3 alla presente legge;

g) raccolta: le operazioni di raccolta, cernita o ammasso dei rifiuti per il loro trasporto, e l'attività di commercializzazione ed intermediazione dei rifiuti;

h) raccolta differenziata: il conferimento e la raccolta separata delle frazioni

merceologiche dei rifiuti domestici e dei rifiuti speciali a questi assimilati;

i) bonifica dei siti inquinati: l'attività di risanamento di siti o aree contaminate in modo da creare rischi per la salute e per l'ambiente;

l) insediamento civile: uno o più edifici collegati tra loro in un'area determinata adibiti allo svolgimento di attività alberghiera, scolastica, turistica, sportiva, ricreativa, commerciale o a prestazione di servizi;

m) insediamento produttivo: uno o più edifici o installazioni collegati tra loro in un'area determinata in cui si svolgano attività di produzione di beni.

ART. 2.

(Classificazione).

1. Agli effetti dell'applicazione della presente legge i rifiuti sono classificati in: urbani, speciali e pericolosi.

2. Sono urbani:

a) i rifiuti provenienti dalle abitazioni, denominati rifiuti domestici, suddivisi a loro volta in ingombranti, quali i beni di consumo durevoli e di arredamento, e non ingombranti;

b) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei fiumi;

c) i rifiuti derivanti dalla depurazione di acque di scarico urbane o dallo smaltimento dei rifiuti di cui alle lettere *a)* e *b)*;

d) i rifiuti provenienti da insediamenti civili e dalle attività commerciali, turistiche e di servizi che per quantità o qualità siano dichiarati assimilabili ai rifiuti domestici, anche se collocati in insediamenti produttivi.

3. Sono speciali:

a) i rifiuti derivanti dalle lavorazioni industriali effettuate negli insediamenti produttivi;

b) i rifiuti derivanti da insediamenti civili e dalle attività commerciali, turistiche e di servizi che, per quantità o qualità non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti domestici;

c) i rifiuti agricoli derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze con esclusione di quelli di cui al comma 7, lettere *b)* e *c)*, nonché di quelli provenienti dai locali destinati ad abitazioni, che sono da considerare rifiuti domestici;

d) i rifiuti provenienti dalle strutture sanitarie pubbliche e private che, nell'ambito delle disposizioni dettate dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, erogano prestazioni sanitarie, e dai laboratori biologici, che, per qualità non siano assimilabili a quelli domestici;

e) i rifiuti inerti, quali i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; gli sfridi dei materiali da costruzione; i materiali ceramici cotti; i vetri di tutti tipi;

f) i rifiuti derivanti dalle operazioni di smaltimento dei rifiuti, dagli impianti di depurazione degli scarichi idrici e dai dispositivi di abbattimento degli effluenti gassosi, con esclusione di quelli di cui alla lettera *c)* del comma 2.

4. Sono pericolosi:

a) gli oggetti provenienti da una raccolta differenziata dei rifiuti domestici che presentino una o più delle caratteristiche di pericolosità elencate nell'allegato 6 alla presente legge;

b) i rifiuti speciali che figurano nell'elenco basato sugli allegati 4 e 5 alla presente legge e che presentano almeno una delle caratteristiche di pericolosità di cui all'allegato 6 alla presente legge;

c) qualsiasi rifiuto speciale che possiede una delle caratteristiche di pericolosità di cui all'allegato 6 alla presente legge.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sono individuati i rifiuti domestici pericolosi di cui alla lettera a) del comma 4 del presente articolo; nelle more dell'emanazione del decreto sono considerati rifiuti domestici pericolosi i rifiuti urbani pericolosi definiti nella deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

6. Con decreto del Ministro dell'ambiente è definito l'elenco dei rifiuti di cui alla lettera b) del comma 4 del presente articolo, in conformità a quello adottato in sede comunitaria, e sono individuati i rifiuti pericolosi di cui alla lettera c) del medesimo comma. Per la prima applicazione, i rifiuti pericolosi corrispondono ai rifiuti tossici e nocivi come classificati al paragrafo 1.2 della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e successive modificazioni;

b) ai rifiuti di origine animale, quali carcasse o parti di animali o prodotti di origine animale non destinati al consumo umano, per i quali valgono le particolari norme dettate in attuazione della direttiva 90/667 CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990;

c) ai rifiuti agricoli, quali escrementi di animali ed altre sostanze naturali e non pericolose riutilizzate nell'attività agricola;

d) agli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni;

e) alle emissioni nell'aria disciplinate dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, come

modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982 n. 400, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1988 n. 203, e relativi decreti attuativi;

f) agli esplosivi in disuso di cui agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

ART. 3.

(Competenze dello Stato).

1. Allo Stato competono:

a) le funzioni di indirizzo, promozione, consulenza e coordinamento delle attività pubbliche connesse con l'attuazione della presente legge;

b) la determinazione di criteri generali sulle metodologie relative alla gestione dei rifiuti, nonché sulle caratteristiche delle aree per l'ubicazione degli impianti di smaltimento;

c) la determinazione di misure dirette a limitare la formazione dei rifiuti e ad incrementare le operazioni di recupero, promuovendo, se del caso, studi e ricerche;

d) la determinazione delle caratteristiche dei prodotti derivanti dalle operazioni di recupero, anche in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi;

e) la determinazione dei criteri per l'assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti domestici e la formazione del primo elenco dei rifiuti assimilati ai rifiuti domestici;

f) la determinazione dei requisiti per gli impianti di smaltimento e delle prescrizioni da osservare nell'effettuazione delle attività di smaltimento;

g) la definizione dei metodi e delle procedure per il campionamento e l'analisi dei rifiuti;

h) la determinazione dei criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 14;

i) la determinazione dei criteri per la elaborazione dei piani regionali;

l) il coordinamento, attraverso conferenze interregionali, dei piani regionali di cui alla lettera i);

m) l'istituzione e la tenuta dell'albo nazionale di cui all'articolo 8;

n) l'istituzione e la tenuta del catasto nazionale dei rifiuti, per la raccolta in un sistema unitario di tutti i dati relativi alla loro gestione, raccolti dalle regioni e dalle Province autonome e dagli enti locali;

o) la regolamentazione del trasporto dei rifiuti sul territorio nazionale;

p) la regolamentazione delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti;

q) la determinazione degli *standard* di bonifica dei siti contaminati;

r) la promozione e la partecipazione alla rete integrata di impianti di smaltimento di cui all'articolo 5 della direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991;

s) la redazione di comunicazioni e di periodiche relazioni sulla situazione della gestione dei rifiuti per la Commissione delle Comunità europee.

2. Le funzioni di cui al comma 1, salvo i casi in cui si debba provvedere con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono esercitate dal Ministro dell'ambiente, di concerto con gli altri Ministri interessati. Relativamente alla disciplina delle materie di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h), o), p), e q) del medesimo comma 1, si procede previa consultazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. Il Ministro dell'ambiente è altresì autorizzato ad attuare, con propri decreti, le modifiche introdotte in sede comunitaria per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975.

ART. 4.

(Rete nazionale integrata di impianti di smaltimento).

1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con gli altri Ministri interessati, determina i criteri generali e le misure appropriate per la creazione di una rete nazionale integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi.

2. La rete di impianti di smaltimento, articolata a livello provinciale e regionale, deve consentire di raggiungere l'obiettivo dell'autosufficienza in materia di smaltimento dei rifiuti, tenendo conto del contesto geografico nazionale e della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti e di sistemi interconnessi di gestione dei rifiuti in conto proprio, operanti sul territorio nazionale. In attuazione dell'articolo 5 della direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, la rete nazionale deve integrarsi con quella degli altri Stati membri per consentire alla Comunità europea nel suo insieme di raggiungere l'autosufficienza in materia di smaltimento dei rifiuti.

3. Le competenze di cui alle lettere *b)*, *f)*, *h)*, *i)*, e *q)*, del comma 1 dell'articolo 3, sono esercitate dallo Stato con atti che fisseranno i limiti minimi e massimi entro i quali le regioni e gli enti locali potranno dettare norme nell'ambito delle loro competenze.

ART. 5.

(Competenze delle regioni).

1. Alle regioni competono:

a) il coordinamento attraverso apposite conferenze interprovinciali dei piani di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, e la successiva elaborazione ed approvazione dei piani regionali per la gestione dei rifiuti;

b) l'eventuale adeguamento dei piani di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*,

ai piani di bacino di cui all'articolo 17, della legge 18 maggio 1989, n. 183;

c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di bonifica;

d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti di smaltimento di rifiuti o recanti modifiche di quelli esistenti o degli interventi di bonifica dei siti inquinati;

e) le autorizzazioni di cui all'articolo 14;

f) le notifiche delle importazioni di rifiuti nel proprio territorio;

g) il rilevamento dei dati inerenti la gestione dei rifiuti istituendo il relativo catasto regionale e comunicando i relativi dati al Ministero dell'ambiente entro il 30 giugno di ciascun anno;

h) l'inoltro dei piani regionali di cui alla lettera a) al Ministero dell'ambiente;

i) l'emanazione di norme di attuazione per l'esercizio delle competenze di cui al presente comma.

2. La regione, ove rilevi inosservanza, anche su segnalazione degli organi preposti al controllo, delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, procede, secondo la gravità delle infrazioni:

a) alla diffida, ai sensi dell'articolo 10 dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

b) alla sospensione delle attività autorizzate per un tempo determinato;

c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di reiterate violazioni o del manifestarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente.

3. Le regioni promuovono iniziative dirette a limitare la formazione dei rifiuti e a favorire le operazioni di recupero e la realizzazione di impianti che assicurino un corretto smaltimento dei rifiuti pericolosi.

4. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 6.

(Competenze delle province).

1. Alle province competono:

a) la predisposizione e l'aggiornamento, sentiti i comuni e le comunità montane interessati, dei piani di organizzazione per la gestione dei rifiuti e la loro adozione previa approvazione da parte della regione; detti piani possono prevedere il ricorso alle forme associative e di cooperazione ed agli accordi di programma di cui agli articoli da 24 a 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) l'individuazione, sentiti i comuni interessati e le comunità montane, delle aree idonee in cui realizzare gli impianti di smaltimento, ricorrendo, se del caso, ad accordi interprovinciali. Alla individuazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi secondo, terzo, quarto e quinto, del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 62. Qualora i siti prescelti ricadano negli ambiti dei bacini di cui agli articoli 13, 14 e 15 della legge 18 maggio 1989, n. 183, occorre tener conto dei piani di cui all'articolo 17 della medesima legge; nel caso in cui detti piani non siano stati adottati, occorre acquisire il preventivo parere dei comitati o delle autorità di bacino istituiti, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dell'articolo 12 della citata legge n. 183 del 1989.

2. In attuazione del disposto dell'articolo 14 dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 104, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le province sono preposte al controllo della gestione dei rifiuti. A tal fine esse sono autorizzate ad effettuare ispezioni, controlli e prelievi di cam-

pioni durante tutte le fasi di gestione dei rifiuti.

3. Per le finalità di cui al comma 2, le province si avvalgono dei servizi d'igiene ambientale e medicina del lavoro delle competenti unità sanitarie locali, nonché dei servizi e presidi multizonali di cui all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e, ove questi ultimi non siano ancora istituiti, dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi.

4. Le province possono avvalersi altresì di laboratori di prova privati, dotati dei necessari requisiti, che siano debitamente autorizzati su scala nazionale dal Ministero dell'ambiente.

ART. 7.

(Competenze dei comuni).

1. Le attività inerenti alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti domestici pericolosi competono obbligatoriamente ai comuni, che le esercitano con diritto di privativa. I comuni sono altresì responsabili della realizzazione degli interventi di bonifica.

2. I comuni espletano le attività di cui al comma 1 del presente articolo nelle forme previste per la gestione dei servizi pubblici dall'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Nel caso in cui, tra le forme di cui al comma 2, si ricorra al regime di concessione, di realizzazione e di esercizio, a enti o imprese specializzate, autorizzate ai sensi della presente legge, le concessioni sono affidate, eventualmente in modo unitario, sulla base di una convenzione che preveda le modalità di definizione del piano finanziario, il limite massimo di contributo pubblico, i criteri di riscossione delle tariffe, le ipotesi di revoca e di decadenza della concessione, la procedura per l'accertamento della validità della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori, per i collaudi ed i controlli per l'intero periodo della concessione.

4. Per la disciplina dei servizi dei rifiuti urbani e di quelli speciali assimilati

ai rifiuti domestici i comuni adottano appositi regolamenti che devono, in particolare, stabilire:

a) le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il relativo servizio di raccolta e delle modalità della raccolta stessa, nonché per la determinazione del perimetro entro il quale è istituito il servizio di spazzamento dei rifiuti urbani di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2;

b) le norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti di cui alla lettera a), anche in aree non comprese nei perimetri di cui alla medesima lettera;

c) le modalità per assicurare la raccolta differenziata dei rifiuti domestici e dei rifiuti speciali a questi assimilati;

d) le norme atte a garantire, fin dal conferimento, una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti domestici pericolosi;

e) le categorie di rifiuti speciali assimilati ai rifiuti domestici non ricomprese tra quelle già stabilite nell'elenco di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3.

5. I comuni sono altresì tenuti ad adottare appositi regolamenti per l'applicazione della tassa di cui all'articolo 270 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

6. Ai fini del rilevamento statistico di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), i comuni devono comunicare alla regione, entro il 28 febbraio di ciascun anno, i quantitativi dei rifiuti urbani e dei rifiuti domestici pericolosi raccolti e smaltiti o recuperati nell'anno precedente.

ART. 8.

(Albo nazionale).

1. L'albo nazionale delle imprese esercenti attività di smaltimento dei rifiuti è istituito con sede in Roma, presso il Ministero dell'ambiente.

2. Devono iscriversi all'albo di cui al comma 1 le imprese che effettuano operazioni di smaltimento e di recupero in siti appositamente attrezzati nonché le imprese esercenti attività di trasporto dei rifiuti. A tal fine l'albo nazionale è suddiviso in tre elenchi, destinati il primo alle imprese di smaltimento, il secondo alle imprese che effettuano il recupero ed il terzo alle imprese di trasporto. L'albo nazionale è altresì articolato in sezioni regionali, suddivise anch'esse con le medesime modalità in tre elenchi, istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di regione, che provvedono alla raccolta delle domande di iscrizione delle imprese interessate e alla trasmissione delle stesse all'albo nazionale.

3. A partire dalla data di effettiva operatività dell'albo, fissata con decreto del Ministro dell'ambiente, l'iscrizione allo stesso è condizione necessaria per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 14. Le relative garanzie finanziarie sono prestate a favore dello Stato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente.

4. I mezzi finanziari per il funzionamento dell'albo sono costituiti dai contributi versati dalle imprese iscritte.

ART. 9.

(Catasto nazionale).

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministro dell'ambiente elabora i dati del catasto relativi ai rifiuti speciali e pericolosi e li pubblicizza nei modi più opportuni, evidenziando le tipologie e le quantità dei rifiuti prodotti e smaltiti in impianti autorizzati ovvero recuperati, stimando il fabbisogno residuo necessario per soddisfare la domanda insoddisfatta di smaltimento e di recupero.

ART. 10.

(Deposito, raccolta e trasporto dei rifiuti speciali e pericolosi).

1. Durante il trasporto i rifiuti speciali e pericolosi devono essere accompagnati da

un formulario di identificazione. Qualora si intenda mantenere riservata nei confronti dell'acquirente la provenienza dei rifiuti, fermo restando l'obbligo della emissione del documento relativo al primo passaggio, potrà essere emesso un secondo documento relativo al trasporto verso il terzo concessionario. In tal caso ai fini della giustificazione del percorso, i rifiuti debbono essere accompagnati fino a destinazione anche dal primo documento. Per i rifiuti speciali pericolosi detto formulario deve almeno contenere le informazioni di cui all'allegato I, sezione A, della direttiva 84/631 CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1984, e successive modificazioni.

2. Il formulario di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore.

3. Il primo esemplare deve rimanere presso il produttore o detentore; il secondo deve essere consegnato al destinatario; il terzo, controfirmato e datato in arrivo dal destinatario, deve rimanere al trasportatore; il quarto, controfirmato e datato in arrivo dal destinatario, deve essere da quest'ultimo trasmesso alla autorità di controllo entro quindici giorni dal ricevimento del carico, con copia al produttore o detentore.

4. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

5. Nel corso della raccolta, del trasporto e del deposito temporaneo i rifiuti pericolosi devono essere adeguatamente imballati ed i contenitori (colli o mezzi di trasporto di cui il rifiuto rappresenta l'intero carico) devono essere etichettati in conformità alle norme vigenti per il trasporto delle merci pericolose o, quando non applicabili, di altre allo scopo stabilite.

6. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti, sono fissate le modalità per l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

ART. 11.

(Divieto di abbandono dei rifiuti).

1. Sono vietati l'abbandono, lo scarico o il deposito incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche e private.

2. In caso di violazione della disposizione di cui al comma 1, il sindaco, allorché sussistano motivi sanitari, igienici o ambientali, dispone con ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedervi, lo sgombero delle aree di cui al comma 1 in danno dei soggetti obbligati.

3. Ferme restando le disposizioni contenute nella legge 10 maggio 1976, n. 319, è fatto divieto di rilasciare rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private.

ART. 12.

(Gestione dei rifiuti in conto proprio).

1. Per gestione dei rifiuti in conto proprio si intende la gestione eseguita da società o imprese relativamente ai propri rifiuti e da società facenti parte di un gruppo relativamente ai rifiuti prodotti dalle società facenti parte del gruppo stesso.

2. Il riciclo, il reimpiego o il riutilizzo di scarti o derivati di una lavorazione da parte di chi effettua tale lavorazione ed il trasporto dei rifiuti all'interno dello stabilimento di produzione, sono considerati attività produttive e pertanto non rientrano nel campo di applicazione della presente legge.

3. Le operazioni di cui all'allegato 2 alla presente legge, effettuate in conto proprio, devono essere autorizzate dalla regione ai sensi dell'articolo 14.

4. La raccolta ed il trasporto di rifiuti non pericolosi, effettuati in conto proprio dallo stabilimento o dall'impresa, sono soggetti ad una comunicazione alla regione sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività, indicando la tipologia dei rifiuti trasportati, i mezzi utilizzati ed allegando una relazione tecnica sui mezzi stessi. La regione è tenuta ad iscrivere i suddetti stabilimenti od imprese in un apposito elenco.

5. Per la raccolta ed il trasporto in conto proprio dei rifiuti pericolosi, le imprese devono iscriversi all'albo degli smaltitori previsto dall'articolo 8.

6. L'accumulo temporaneo di rifiuti, anche pericolosi, effettuato da imprese nel corso dell'attività o di cicli produttivi è soggetto alla sola autocertificazione, purché sia effettuato all'interno delle aree nelle quali si svolgono le attività, o del perimetro dello stabilimento ove vengono prodotti i rifiuti e costituisca fase preliminare al conferimento in altri impianti di trattamento, di stoccaggio o di smaltimento autorizzato.

7. L'accumulo temporaneo deve essere effettuato predisponendo ogni cautela idonea ad evitare l'emanazione di esalazioni moleste ovvero situazioni di pericolo, di danno per la salute pubblica e per l'ambiente.

ART. 13.

(Gestione dei rifiuti destinati allo smaltimento. Approvazione dei progetti).

1. I progetti di nuovi impianti di smaltimento dei rifiuti di cui all'allegato 2/A alla presente legge, o i progetti recanti modifiche di quelli esistenti, nonché i progetti degli interventi di bonifica dei siti inquinati, devono essere approvati dalla regione competente.

2. La regione provvede all'istruttoria dei progetti degli impianti di cui al comma 1, mediante apposite conferenze, cui partecipano, in ogni caso, i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti degli enti locali interessati, nonché le imprese interessate al progetto. Per ciascuna istruttoria, il presidente della giunta regionale designa un responsabile, dandone comunicazione agli interessati. La conferenza acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali. Sulla base delle risultanze della conferenza la giunta regionale approva il progetto entro centoventi giorni dalla data di presentazione; nel caso di progetti relativi ad impianti rientranti nelle categorie di opere assoggettate alla procedura di cui

all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, l'approvazione deve avvenire entro sessanta giorni dalla pronuncia di compatibilità ambientale.

3. L'approvazione di cui al comma 2 sostituisce ad ogni effetto ogni altro atto autorizzativo o concessorio di competenza di organi regionali, provinciali e comunali, e costituisce inoltre, ove occorra, variante dello strumento urbanistico generale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

ART. 14.

(Autorizzazioni).

1. Devono essere autorizzati:

a) l'esercizio degli impianti di smaltimento i cui progetti sono stati approvati ai sensi dell'articolo 13;

b) le attività di smaltimento di cui all'allegato 2/B alla presente legge;

c) le attività di cui all'articolo 12, comma 3.

2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato alla iscrizione all'albo nazionale di cui all'articolo 8. Per le imprese esercenti attività di trasporto dei rifiuti la iscrizione all'albo sostituisce l'autorizzazione e consente l'esercizio delle attività stesse su tutto il territorio nazionale.

3. Nelle autorizzazioni si devono specificare in ogni caso i tipi e i quantitativi di rifiuti e le precauzioni da adottare in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente. In particolare, nelle autorizzazioni relative alle discariche devono essere, tra l'altro, specificati:

a) l'ubicazione e la delimitazione delle aree di discarica;

b) le modalità e le cautele da osservare per l'esercizio della discarica anche dopo la sua chiusura;

c) la durata massima dell'esercizio della discarica;

d) le modalità di ricopertura della discarica esaurita;

e) le possibili destinazioni delle aree dopo l'esaurimento e la ricopertura della discarica;

f) l'intervallo di tempo minimo intercorrente tra la ricopertura della discarica ed il riutilizzo delle aree da essa interessate.

4. Le autorizzazioni sono rilasciate per la durata di dieci anni e sono rinnovabili.

ART. 15.

(Rifiuti speciali e rifiuti speciali pericolosi).

1. Alla gestione dei rifiuti speciali e dei rifiuti speciali pericolosi sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi.

2. Per l'assolvimento dell'obbligo di cui al comma 1, le imprese possono con priorità:

a) procedere, nell'ambito dell'impresa, allo smaltimento dei propri rifiuti nel rispetto della normativa vigente;

b) affidare a terzi, autorizzati ai sensi della presente legge, la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti stessi;

c) conferire i rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico ai sensi dell'articolo 7, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;

d) esportare rifiuti, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, ai fini del loro smaltimento all'estero.

3. Le imprese che provvedono alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi non possono mescolare le diverse categorie di rifiuti tra loro o con rifiuti speciali, almeno che tale miscelazione non sia finalizzata a rendere più sicure le operazioni di smaltimento.

4. I produttori e i detentori dei rifiuti speciali provenienti da lavorazioni di ca-

rattere artigianale e industriale e i produttori e i detentori dei rifiuti pericolosi e i gestori dei relativi impianti di smaltimento, devono comunicare alla regione, entro il 28 febbraio di ogni anno, i dati relativi alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti, stoccati e smaltiti nell'anno precedente. Allo stesso obbligo sono assoggettate le imprese di trasporto di rifiuti pericolosi.

5. La comunicazione di cui al comma 4 deve essere firmata del legale rappresentante dell'impresa.

ART. 16.

(Rifiuti ospedalieri).

1. I rifiuti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *d*), sono rifiuti infetti, tranne quelli che per qualità sono assimilabili a quelli domestici.

2. La gestione dei rifiuti infetti e delle parti anatomiche deve garantire la migliore tutela possibile della salute e dell'ambiente, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità.

3. I rifiuti infetti che non vengano distrutti in impianti di incenerimento realizzati all'interno delle strutture sanitarie, devono essere sottoposti, prima del loro allontanamento, ad idonei trattamenti di disinfezione o sterilizzazione. Ogni trattamento di sterilizzazione deve essere certificato dal direttore o responsabile sanitario e riportato su apposito registro, con fogli numerati e vidimati, dal quale risultano, unitamente al numero d'identificazione, la quantità e tipologia dei rifiuti sterilizzati nonché la data del trattamento.

4. I rifiuti sterilizzati o disinfettati vanno messi in appositi contenitori, facilmente distinguibili e dotati di chiusura ermetica, sui quali deve essere saldamente apposta una etichetta o impresso un marchio, chiaramente visibile, recante l'indicazione della struttura sanitaria di provenienza e la dicitura « rifiuti ospedalieri trattati ».

5. La raccolta e il trasporto dei rifiuti sterilizzati o disinfettati devono essere effettuati, con sistemi e mezzi appositi, da ditte regolarmente autorizzate.

6. I rifiuti sterilizzati o disinfettati devono essere smaltiti in impianti di incenerimento e lo stoccaggio temporaneo di detti rifiuti presso le strutture sanitarie non deve superare le quarantotto ore a partire dal momento in cui il contenitore viene chiuso definitivamente.

7. Le parti anatomiche, opportunamente raccolte e stoccate, devono essere avviate al forno crematorio cimiteriale o all'inumazione.

8. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sono definite le metodologie e le procedure per la effettuazione dei trattamenti di sterilizzazione dei rifiuti ospedalieri infetti.

9. I rifiuti sterilizzati o disinfettati devono in ogni caso essere registrati nei registri di carico e scarico da cui si evince presso quale inceneritore i rifiuti sono stati distrutti.

ART. 17.

(Registri di carico e scarico).

1. I produttori e i detentori dei rifiuti speciali provenienti da lavorazioni industriali ed artigianali, i produttori ed i detentori dei rifiuti pericolosi, nonché le imprese che effettuano operazioni di smaltimento devono tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e bollati dall'ufficio del registro, vidimati all'apertura e alla chiusura. Allo stesso obbligo sono assoggettate le imprese di trasporto dei rifiuti pericolosi.

2. Nel registro devono essere riportati almeno i dati quantitativi e l'origine dei rifiuti e, per quelli pericolosi, i dati contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto.

3. I registri devono essere conservati per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione effettuata, tranne che per gli impianti di stoccaggio definitivo, per i quali il registro originale deve essere

depositato presso l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

4. In caso di cessazione dell'attività, i registri devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente sono determinate le modalità per l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

ART. 18.

(Gestione dei rifiuti destinati al recupero).

1. Costituisce attività di recupero dei rifiuti la loro raccolta, il trasporto, la selezione e il vaglio, lo stoccaggio provvisorio con esclusione del deposito temporaneo, prima delle operazioni di raccolta e trasporto, nei luoghi in cui sono prodotti, il loro riciclo, reimpiego, riutilizzo ed ogni altra azione tesa a ricavare da essi materie prime o energia.

ART. 19.

(Individuazione).

1. I rifiuti da destinare alle operazioni di recupero di cui all'allegato 3 alla presente legge, in seguito denominati « residui » e detti anche « materie prime secondarie » devono essere individuati tra le seguenti categorie:

a) urbani: i residui derivanti dalla raccolta differenziata delle frazioni merceologiche dei rifiuti domestici e dei rifiuti speciali a questi assimilati, nonché i rifiuti domestici pericolosi e i fanghi derivanti dalla depurazione delle acque di scarico e urbane;

b) speciali:

1) i residui derivanti dagli insediamenti produttivi e civili non ricompresi tra i residui urbani;

2) i residui agricoli derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze;

3) i residui inerti: materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi;

gli sfridi dei materiali da costruzione; i materiali ceramici cotti; i vetri di tutti i tipi;

4) i fanghi derivanti dalla depurazione degli scarichi idrici di insediamenti produttivi, purché assimilabili ai residui urbani;

5) i veicoli a motore fuori uso, rimorchi, simili e loro parti.

c) pericolosi: i residui speciali che possiedono una delle caratteristiche di pericolosità di cui all'allegato 6 alla presente legge.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito, nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, l'elenco dei rifiuti che possono essere destinati alle operazioni di recupero. Per i rifiuti pericolosi, devono altresì essere specificati le categorie di pericolosità e i quantitativi e precisate le condizioni particolari, compresi, in ogni caso, i valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, il tipo di attività ed altri requisiti necessari per effettuare le operazioni di recupero senza rischi per la salute e l'ambiente.

3. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 2, vige l'elenco riportato nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1990.

4. Coloro che intendono procedere al recupero dei rifiuti non figuranti negli elenchi di cui ai commi 2 e 3, presentano al Ministero dell'ambiente domanda di inserimento nei predetti elenchi, specificando le proprietà chimico-fisiche e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti e descrivendo il processo che si intende attuare e gli apprestamenti previsti per la tutela dell'ambiente e della salute.

5. Il decreto di cui al comma 2 è aggiornato ogni sei mesi, anche per comprendere i rifiuti di cui al comma 4.

ART. 20.

(Obblighi).

1. Le imprese che intendano effettuare le operazioni di recupero di cui all'allegato 3 alla presente legge devono darne comunicazione alla regione corredandola di una relazione contenente le proprietà chimico-fisiche e le caratteristiche di pericolosità dei residui recuperati, la descrizione del processo che si intende attuare e gli apprestamenti previsti per la tutela dell'ambiente e della salute, con particolare riguardo agli scarichi idrici e alla emissioni atmosferiche.

2. La regione può chiedere ulteriori dati ed informazioni e prescrivere modificazioni ed integrazioni quando lo ritenga necessario per l'osservanza delle norme vigenti sulla tutela dell'ambiente e della salute.

3. Qualora la regione non formuli prescrizioni entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 gli interessati possono iniziare i lavori, ferma restando la loro responsabilità per quanto concerne l'osservanza delle norme vigenti in materia di tutela della salute e dell'ambiente.

4. Le imprese che intendano effettuare operazioni di recupero di residui non considerati nell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 19, devono essere autorizzate dalla regione.

5. Le imprese che effettuano il trasporto e il recupero dei residui devono essere iscritte agli appositi elenchi dell'albo nazionale di cui all'articolo 8.

6. I produttori e i detentori dei residui speciali di cui ai numeri 1) e 2) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 19 e dei residui pericolosi, nonché le imprese di cui al comma 1 del presente articolo, devono tenere il registro di carico e scarico di cui all'articolo 17. Allo stesso obbligo sono assoggettate le imprese che effettuano il trasporto dei residui pericolosi.

7. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, è pubblicato l'elenco dei residui per i quali l'obbligo della tenuta del registro di ca-

rico e scarico è sostituito dalla tenuta dei registri obbligatori ai fini fiscali.

8. I soggetti di cui al comma 6 devono comunicare alla regione entro il 28 febbraio di ciascun anno i dati relativi alla quantità e qualità dei residui prodotti, stoccati, recuperati e trasportati nell'anno precedente. La comunicazione di cui al presente comma deve essere firmata dal legale rappresentante dell'azienda.

9. Alla gestione dei residui destinati al recupero sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori degli stessi. Per l'assolvimento di tale obbligo le imprese possono, con priorità:

a) procedere, nell'ambito dell'impresa, al recupero dei propri residui nel rispetto della normativa vigente;

b) conferire i residui stessi a recuperatori dotati di centri appositamente attrezzati ed iscritti nell'albo di cui all'articolo 8;

c) esportare i residui nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia ai fini del loro recupero all'estero.

ART. 21.

(Veicoli a motore, rimorchi e simili).

1. Le demolizioni dei veicoli a motore, rimorchi e simili, sono soggette alle seguenti disposizioni:

a) i veicoli a motore che, per volontà dei proprietari o per disposizione di legge siano destinati alla demolizione, devono essere conferiti dal proprietario ad appositi centri di raccolta autorizzati;

b) i veicoli a motore destinati alla demolizione devono essere radiati dal pubblico registro automobilistico entro trenta giorni dal conferimento al centro stesso;

c) la domanda di radiazione dal pubblico registro automobilistico deve essere corredata da un'attestazione di presa in carico del veicolo rilasciata dal centro di raccolta autorizzato di cui alla lettera a);

d) la radiazione dal pubblico registro automobilistico può essere richiesta dal

proprietario o, su delega, dal centro stesso;

e) gli estremi dell'avvenuta radiazione devono essere in ogni caso comunicati al centro di raccolta per l'annotazione sull'apposito registro previsto dal comma 5.

2. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati dai proprietari ai sensi degli articoli da 927 a 929 del codice civile, nonché quelli acquistati per occupazione dagli stessi organi ai sensi dell'articolo 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta nei casi e con le modalità e le procedure che saranno fissate con apposito decreto emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'ambiente.

3. I centri di raccolta di cui al comma 1, prima di procedere alle operazioni di demolizione ed eventuale recupero di parti, provvedono alla messa in sicurezza del veicolo, nel rispetto delle norme fissate dal decreto di cui al comma 12. Il tempo massimo di detenzione dei veicoli presso il centro di raccolta non può superare i centottanta giorni dalla data di conferimento, al fine di evitarne l'eccessivo deterioramento e di agevolarne il sollecito recupero.

4. I centri di raccolta, recupero e demolizione possono essere localizzati ed autorizzati nelle aree destinate ad insediamenti industriali ed artigianali, nelle aree destinate a servizi tecnologici, in aree a tal fine specificamente individuate e nelle zone adibite a servizi pubblici di interesse generale. La scelta delle aree specifiche da adibire a centri di raccolta è effettuata dalla regione, che ne stabilisce anche la superficie massima nel quadro del piano di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a).

5. Il gestore del centro di raccolta, oltre al registro previsto dall'articolo 17, deve tenere un apposito registro vidimato dalla competente autorità di pubblica sicurezza, per l'annotazione dei dati identificativi degli autoveicoli nonché del soggetto che effettua il conferimento.

6. Il gestore del centro di raccolta può avviare alla rottamazione gli autoveicoli solo dopo aver annotato gli estremi dell'avvenuta radiazione sul registro di cui al comma 5 da tenere costantemente aggiornato presso il centro stesso.

7. Qualora la rottamazione avvenga al di fuori del centro di raccolta, gli estremi identificativi degli autoveicoli, compresa la radiazione, dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico da tenere costantemente aggiornato anche presso l'impianto esterno prima della frantumazione, eventualmente preve operazioni di rottamazione presso apposito centro.

8. È consentito il commercio dei ricambi di recupero da autoveicoli destinati a demolizione, solo per le parti che non abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli a motore. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno indica, con decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle presente legge, i ricambi di recupero non commercializzabili tal quali.

9. Per le parti di ricambio che hanno attinenza con la sicurezza, la commercializzazione è ammessa solo nei confronti degli iscritti al registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, a condizione che siano sottoposti alle operazioni di revisione singola previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e che l'utilizzazione del ricambio di recupero risulti nella fattura rilasciata al cliente.

10. Presso il Ministero dall'ambiente è istituita una commissione composta dai rappresentanti delle categorie interessate, individuate con decreto del Ministro da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presieduta da un funzionario del Ministero, con il compito di collaborare con il Ministero nel controllo dell'applicazione della presente legge, di determinare eventuali tariffe a carico del proprietario dei veicoli per le operazioni di cui ai commi 1 e 3 effettuate dal centro di raccolta, di

raccolta, di definire la commercializzazione dei ricambi di recupero, di stabilire i modi di informazione degli utenti, di definire i rapporti con gli esistenti consorzi obbligatori destinatari di rifiuti.

11. I centri di raccolta di cui al presente articolo devono essere istituiti, regolamentati e autorizzati entro il 1° gennaio 1995. I centri di raccolta esistenti ed autorizzati ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, possono proseguire la loro attività a condizione che si adeguino alle disposizioni dettate dal decreto di cui al comma 9 del presente articolo. I progetti relativi agli impianti dei centri di raccolta e recupero dovranno essere inviati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla regione competente per territorio, che dovrà rispondere entro novanta giorni per l'approvazione definitiva. Trascorso tale periodo, i progetti si intendono approvati.

12. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e dei trasporti, sono definiti i requisiti dei centri di raccolta e le prescrizioni da osservare per la messa in sicurezza dei veicoli a motore.

13. Resta salva la facoltà degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza di accedere in qualunque ora nei luoghi destinati all'esercizio delle attività contemplate nel presente articolo al fine di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge e dai regolamenti.

14. I produttori di rifiuti automobilistici provenienti dalla manutenzione di veicoli a motore devono conferire i rifiuti stessi ad un centro di raccolta e di recupero autorizzato, che appronta apposite piazzole di stoccaggio e provvede al conferimento diretto ai consorzi obbligatori dei rifiuti per i quali è organizzata la raccolta.

15. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)*, del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 500.000. Chiunque viola le disposizioni previste dai

commi 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.

ART. 22.

(Agevolazioni agli investimenti).

1. Le iniziative di imprese, di consorzi di imprese, di società consortili, anche in forma di cooperative, tra imprese industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi, di consorzi di cooperative di cui alla legge 17 febbraio 1971, n. 217, destinate alla costruzione, l'ampliamento o all'ammodernamento di impianti di smaltimento di rifiuti industriali o non industriali anche se prodotti da terzi e rientranti nell'applicazione della presente legge, nonché quelle che realizzano il recupero, il riciclo, la riutilizzazione e la rigenerazione dei rifiuti stessi, sono, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, classificabili nella voce « ammodernamenti ».

2. In applicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, per le iniziative di cui al comma 1 valgono le disposizioni previste dall'articolo 5, quinto comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, prescindendo dalle variazioni sui livelli occupazionali conseguenti alla realizzazione del programma degli investimenti.

3. Per le iniziative di cui al comma 2 le agevolazioni creditizie previste da leggi regionali possono cumularsi con quelle previste da leggi statali, purché il complesso delle agevolazioni non superi l'ammontare dell'investimento globale.

4. In deroga a quanto previsto al quarto comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, la riserva dei fondi del 75 per cento non impegnata dal Mediocredito centrale in favore del Mezzogiorno alla data di entrata in vigore della presente legge è destinata anche al finanziamento delle iniziative indicate al comma 1 del presente articolo, secondo le modalità ed i criteri di cui al presente articolo.

ART. 23.

(Abbandono dei rifiuti).

1. Chiunque contravviene al divieto di cui all'articolo 11, commi 1 e 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 1.000.000 se trattasi di rifiuti domestici, e da lire 100.000 a lire 2.000.000 se trattasi di rifiuti speciali, nonché con la pena dell'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da lire 500.000 a lire 10.000.000 se trattasi di rifiuti pericolosi.

ART. 24.

(Mancanza di autorizzazione e di iscrizione all'albo).

1. I titolari delle imprese che effettuano operazioni di smaltimento di rifiuti urbani e speciali senza autorizzazione e di quelle che non ottemperano all'obbligo di iscrizione all'albo nazionale di cui all'articolo 8, sono puniti con l'arresto da tre mesi ad un anno e con un'ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000. Qualora si tratti di rifiuti pericolosi si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 10.000.000.

ART. 25.

(Inosservanza di prescrizioni autorizzatorie).

1. I titolari delle imprese che non osservano le prescrizioni dell'autorizzazione sono puniti con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda sino a lire 10.000.000.

2. Se trattasi di rifiuti pericolosi si applica la pena dell'arresto sino a sei mesi e dell'ammenda sino a 10.000.000.

3. Alla stessa pena di cui al comma 2 è soggetto chi non ottempera all'ordine di sospensione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b).

ART. 26.

(Omessa trasmissione di comunicazioni e omessa tenuta dei registri di carico e scarico).

1. I legali rappresentanti delle imprese che omettano di presentare la comunicazione nei termini prescritti o rendano comunicazioni infedeli dei dati richiesti ai sensi dell'articolo 15, comma 4, e dell'articolo 20, commi 1 e 8, ovvero non ottemperino agli obblighi relativi ai registri di carico e scarico, di cui agli articoli 17 e 20, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 5.000.000 se trattasi di rifiuti speciali e con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda sino a lire 10.000.000 se trattasi di rifiuti pericolosi.

ART. 27.

(Disciplina delle sanzioni amministrative).

1. Alle attività di accertamento e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 23, 24, 25 e 26 si applicano le disposizioni di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 28.

(Norme transitorie).

1. Le norme tecniche generali emanate in applicazione delle leggi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi fino alla emanazione delle norme tecniche generali da adottare ai sensi della presente legge.

2. Le autorizzazioni ed i permessi concessi fino alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino alla emanazione dei provvedimenti o fino all'espletamento degli adempimenti sostitutivi previsti dalla presente legge e comunque non oltre trentasei mesi dalla sua entrata in vigore.

3. Chiunque effettui, alla data di entrata in vigore della presente legge operazioni di smaltimento o di recupero deve

adeguarsi alle disposizioni ivi dettate entro dodici mesi.

4. Chi non assolve all'obbligo di cui al comma 3 entro il termine ivi prescritto è punito con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda sino a lire 10 milioni.

5. Non è punibile chi, prima della data di entrata in vigore della presente legge, abbia effettuato operazioni di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo dei rifiuti definiti materie prime secondarie di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente del 26 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1990, senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

6. Chi, prima della data di entrata in vigore della presente legge, non ha ottemperato all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, o all'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 3, comma 5, del citato decreto-legge n. 397 del 1988, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 5.000.000 quando il relativo procedimento penale non sia stato definito.

ART. 29.

(Disposizioni regionali previgenti. Divieto di deterioramento delle condizioni preesistenti).

1. Sono fatte salve le disposizioni e le prescrizioni adottate dalle regioni e dagli enti locali in quanto compatibili con le norme tecniche e con i limiti fissati con norme dello Stato, ai sensi della presente legge.

2. Sino all'entrata in vigore della normativa regionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i), i soggetti che effettuano operazioni di smaltimento o di recupero devono adottare tutte le misure necessarie ad evitare un deterioramento

anche temporaneo della situazione igienico-sanitaria ed ambientale preesistente.

3. Ai contravventori dell'obbligo di cui al comma 2 del presente articolo si applica la pena prevista dall'articolo 28, comma 4.

ALLEGATO 1
(articolo 1)

CATEGORIE DI RIFIUTI

- Q1 Residui di produzione o di consumo in appresso non specificati
- Q2 Prodotti fuori norma
- Q3 Prodotti scaduti
- Q4 Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito qualunque altro incidente, compresi tutti i materiali, le attrezzature, eccetera, contaminati in seguito all'incidente in questione
- Q5 Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attività volontarie (ad esempio residui di operazioni di pulizia, materiali da imballaggio, contenitori, eccetera)
- Q6 Elementi inutilizzabili (ad esempio batterie fuori uso, catalizzatori esauriti, eccetera)
- Q7 Sostanze divenute inadatte all'impiego (ad esempio acidi contaminati, solventi contaminati, sali da rinvenimento esauriti, eccetera)
- Q8 Residui dei processi industriali (ad esempio scorie, residui di distillazione, eccetera)
- Q9 Residui di procedimenti antinquinamento (ad esempio fanghi di lavaggio di gas, polveri di filtri dell'aria, filtri usati, eccetera)
- Q10 Residui di lavorazione/sgommatura (ad esempio trucioli di toritura o di fresatura)
- Q11 Residui provenienti dalla estrazione e dalla preparazione delle materie prime (ad esempio residui provenienti da attività minerarie o petrolifere, eccetera)
- Q12 Sostanze contaminate (ad esempio olio contaminato da PCB, eccetera)
- Q13 Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione è giuridicamente vietata

- Q14 Prodotti di cui il detentore non si serve più (ad esempio articoli messi fra gli scarti dell'agricoltura, dalle famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle officine, eccetera)
- Q15 Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da attività di riattamento di terreni
- Q16 Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate.

ALLEGATO 2
(articolo 1)

OPERAZIONI DI SMALTIMENTO

2/A — Impianti di smaltimento:

- a) stoccaggio definitivo: sul suolo o nel suolo, in miniera e in altre cavità naturali (discariche);
- b) incenerimento a terra o in mare;
 - c) trattamento chimico-fisico o biologico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o miscugli eliminati con uno dei procedimenti elencati nel presente allegato;
- d) lagunaggio (ad esempio, immissione di rifiuti pompabili in pozzi, stagni, bacini, eccetera);
- e) iniezioni in profondità (in pozzi, cupole, saline, faglie geologiche naturali, eccetera);
- f) deposito di rifiuti pericolosi preliminare ad una delle operazioni del presente allegato, escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti.

2/B — Attività di smaltimento:

- a) trattamento in ambiente terrestre (ad esempio, biodegradazione di rifiuti liquidi o di fanghi nei suoli), con esclusione dello spandimento sul suolo a fini agricoli;
- b) raggruppamento o ricondizionamento preliminare ad una delle operazioni del presente allegato;
- c) deposito di rifiuti urbani o speciali preliminare ad una delle operazioni del presente allegato, escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti.

ALLEGATO 3
(articolo 1)

OPERAZIONI DI RECUPERO

- 3.1. Recupero dei solventi.
- 3.2. Recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi.
- 3.3. Recupero dei metalli e dei composti metallici.
- 3.4. Recupero di altre sostanze inorganiche.
- 3.5. Recupero degli acidi e delle basi.
- 3.6. Recupero dei prodotti utilizzati per abbattere gli agenti inquinanti.
- 3.7. Recupero dei catalizzatori esausti.
- 3.8. Recupero degli oli esauriti (con esclusione delle operazioni regolamentate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691).
- 3.9. Utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia.
- 3.10. Produzione di composti ed altre trasformazioni biologiche.
- 3.11. Raccolta, trasporto, selezione e vaglio, stoccaggio provvisorio di residui riciclabili per destinarli a una delle operazioni di cui sopra, con esclusione del deposito temporaneo, prima delle operazioni di raccolta e trasporto, nei luoghi in cui sono prodotti.
- 3.12. Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura, salvo il caso dei rifiuti esclusi ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettere b) e c).
- 3.13. Utilizzazione di rifiuti inerti per ripristino ambientale, formazione di rilevati e sottofondi stradali e produzione di leganti e di materiali di costruzione in generale.
- 3.14. Centri di raccolta di veicoli a motore. Recupero di parti, demolizione e rottamazione dei veicoli a motore e loro simili.

ALLEGATO 4
(articolo 2)

CATEGORIE O TIPI GENERICI DI RIFIUTI PERICOLOSI ELENCATI
IN BASE ALLA LORO NATURA O ALL'ATTIVITÀ CHE LI HA
PRODOTTI

(I RIFIUTI POSSONO PRESENTARSI SOTTO FORMA DI LIQUIDO,
DI SOLIDO O DI FANGO)

4/A — *I Rifiuti che presentano una qualsiasi delle caratteristiche elencate
nell'allegato 6 e che consistono in:*

1. Prodotti farmaceutici, medicinali, prodotti veterinari.
2. Prodotti per la protezione del legno.
3. Biocidi e prodotti fitosanitari.
4. Residui di prodotti utilizzati come solventi.
5. Sostanze organiche alogenate non utilizzate come solventi, escluse le sostanze polimerizzate inerti.
6. Sali per rinvenimento cianurati.
7. Gli e sostanze oleose minerali (ad esempio fanghi di lavorazione, eccetera).
8. Miscugli olio/acqua o idrocarburo/acqua, emulsioni.
9. Sostanze contenenti PCB e/o PCT (ad esempio isolanti elettrici, eccetera).
10. Sostanze bituminose provenienti da operazioni di raffinazione, distillazione o pirolisi (ad esempio residui di distillazione, eccetera).
11. Inchiostri, coloranti, pigmenti, pitture, lacche, vernici.
12. Resine, lattici, plastificanti, colle/adesivi.
13. Sostanze chimiche non identificate e/o nuove provenienti da attività di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull'uomo e/o sull'ambiente non sono noti (ad esempio rifiuti di laboratorio, eccetera).
14. Prodotti pirotecnici e altre sostanze esplosive.
15. Prodotti di laboratori fotografici.
16. Qualunque materiale contaminato da un prodotto della famiglia dei dibenzofurani policlorati.
17. Qualunque materiale contaminato da un prodotto della famiglia delle dibenzoparadiossine policlorate.

4/B — *Rifiuti contenenti uno qualunque dei costituenti elencati nell'allegato 5, aventi una delle caratteristiche elencate nell'allegato 6 e consistenti in:*

18. Saponi, corpi grassi o cere di origine animale o vegetale.
19. Sostanze organiche non alogenate non utilizzate come solventi.
20. Sostanze inorganiche senza metalli né composti metallici.
21. Scorie e/o ceneri.
22. Terre, argille o sabbie, compresi i fanghi di dragaggio.
23. Sali per rinvenimento non cianurati.
24. Polveri metalliche.
25. Materiali catalitici usati.
26. Liquidi o fanghi contenenti metalli o composti metallici.
27. Rifiuti provenienti da trattamenti disinquinanti (ad esempio: polveri di filtri dell'aria, eccetera) salvo i fanghi cui ai numeri 28, 29 e 32.
28. Fanghi provenienti da lavaggio di gas.
29. Fanghi provenienti dagli impianti di depurazione dell'acqua.
30. Residui da decarbonazione.
31. Residui di colonne scambiatrici di ioni.
32. Fanghi residuati non trattati o non utilizzabili in agricoltura.
33. Residui della pulitura di cisterne e/o di materiale.
34. Materiale contaminato.
35. Recipienti contaminati (ad esempio: imballaggi, bombole di gas, eccetera) che abbiano contenuto uno o più dei costituenti elencati nell'allegato 5.
36. Accumulatori e pile elettriche.
37. Gli vegetali.
38. Qualunque altro rifiuto contenente uno qualsiasi dei costituenti elencati nell'allegato 5 e aventi una delle caratteristiche elencate nell'allegato 6.

ALLEGATO 5
(articolo 2)

COSTITUENTI CHE RENDONO PERICOLOSI I RIFIUTI DELL'ALLEGATO 4/B QUANDO TALI RIFIUTI POSSIEDONO LE CARATTERISTICHE DELL'ALLEGATO 6

Rifiuti aventi come costituenti:

- C1 Berillo; composti del berillo
- C2 Composti del vanadio
- C3 Composti del cromo esavalente
- C4 Composti del cobalto
- C5 Composti del nickel
- C6 Composti del rame
- C7 Composti dello zinco
- C8 Arsenico; composti dell'arsenico
- C9 Selenio; composti del selenio
- C10 Composti dell'argento
- C11 Cadmio; composti del cadmio
- C12 Composti dello stagno
- C13 Antimonio; composti dell'antimonio
- C14 Tellurio; composti del tellurio
- C15 Composti del bario, ad eccezione del solfato di bario
- C16 Mercurio; composti del mercurio
- C17 Tallio; composti del tallio
- C18 Piombo; composti del piombo
- C19 Solfuri inorganici

- C20 Composti inorganici del fluoro, escluso il fluoruro di calcio
- C21 Cianuri inorganici
- C22 I seguenti metalli alcalini o alcalino-terrosi: litio, sodio, potassio, calcio, magnesio sotto forma non combinata
- C23 Soluzioni acide o acidi sotto forma solida
- C24 Soluzioni basiche o basi sotto forma solida
- C25 Amianto (polvere e fibre)
- C26 Fosforo; composti del fosforo, esclusi i fosfati minerali
- C27 Metallocarbonili
- C28 Perossidi
- C29 Clorati
- C30 Perclorati
- C31 Azoturi
- C32 PCB e/o PCT
- C33 Composti farmaceutici o veterinari
- C34 Biocidi e fitofarmaci (ad esempio antiparassitari)
- C35 Sostanze infettive
- C36 Creosoti
- C37 Isocianati, tiocianati
- C38 Cianuri organici (ad esempio nitrili, eccetera)
- C39 Fenoli; composti fenolati
- C40 Solventi alogenati
- C41 Solventi organici non alogenati
- C42 Composti organo-alogenati, escluse le sostanze polimerizzate inerti e le altre sostanze indicate nel presente allegato
- C43 Composti aromatici; composti organici policiclici ed eterociclici
- C44 Ammine alifatiche

- C45 Ammine aromatiche
- C46 Eteri
- C47 Sostanze con caratteristiche esplosive, escluse quelle indicate in altri punti del presente allegato
- C48 Composti organici dello zolfo
- C49 Qualsiasi prodotto della famiglia dei dibenzofurani policlorurati
- C50 Qualsiasi prodotto della famiglia delle dibenzoparadiossine policlorurate
- C51 Idrocarburi e loro composti ossigenati azotati e/o solforati non altrimenti menzionati indicati nel presente allegato

ALLEGATO 6
(articolo 2)

CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITÀ PER I RIFIUTI

- H1 Esplosivo: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;
- H2 Comburente: sostanze e preparati che a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;
- H3-A Facilmente infiammabile: sostanze e preparati:
allo stato liquido, il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 gradi C (compresi i liquidi estremamente infiammabili) o che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e — che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione o gassosi, che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;
- H3-B Infiammabile: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 gradi C e inferiore o pari a 55 gradi C;
- H4 Irritante: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;
- H5 Nocivo: sostanze e preparati che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono comportare rischi di gravità limitata;
- H6 Tossico: sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi gravi, acuti o cronici e anche la morte;

- H7 Cancerogeno: sostanze o preparati che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza;
- H8 Corrosivo: sostanze e preparati che a contatto con tessuti vivi possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;
- H9 Infettivo: sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine di cui si sappia o si abbiano buoni motivi per ritenere che provochino malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;
- H10 Teratogeno: sostanze o preparati che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;
- H11 Mutageno: sostanze o preparati che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono produrre difetti ereditari o aumentarne la frequenza;
- H12 Sostanze o preparati che a contatto con l'acqua, l'aria o un acido sprigionino un gas tossico o molto tossico;
- H13 Suscettibile, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione che possieda una delle caratteristiche sopra elencate;
- H14 Ecotossico: sostanze e preparati che presentino o possano presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente.